

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE
CONFRONTO STATUTI CONSORZIO
12.9.2013

VERSIONE DEFINITIVA

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituito con il presente atto, ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013 – Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati - il Consorzio Interuniversitario denominato “Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest” - FINO (nel prosieguo “Consorzio”).

Articolo 2 - Sede

2.1. Il Consorzio ha sede legale in Genova presso l'Università degli Studi di Genova, Dafist, via Balbi 30.

2.2. Il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle Università consorziate.

Articolo 3 - Soci

3.1. Sono consorziate fondatrici:

- Università degli Studi di Torino;
- Università degli Studi di Pavia;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
- Università degli Studi di Genova;

3.2. Possono aderire al Consorzio altre Università nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 del 8/02/2013 o da successiva normativa.

Articolo 4 - Durata

4.1. Il Consorzio ha una durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza previa approvazione dei competenti organi. In caso di mancato rinnovo o scioglimento anticipato, la durata del consorzio è prorogata per il tempo necessario a concludere l'ultimo ciclo attivato.

4.2. Per l'attivazione di un nuovo ciclo di dottorato, ciascun consorzio è tenuto ad assicurare al Consorzio il numero di borse previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Oggetto e finalità del Consorzio

5.1. Il Consorzio, esclusa ogni finalità di lucro, ha per oggetto il funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di ricerca in Filosofia delle Università partecipanti, nonché lo svolgimento delle relative attività didattiche, scientifiche e di ricerca.

5.2. Il Consorzio assicura a tal fine, secondo la normativa vigente, lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, nonché di tutorato e supervisione, da realizzarsi con il Collegio dei Docenti del Dottorato in collaborazione con docenti invitati da altre Università, principalmente, attraverso programmi di didattica comune alle quattro sedi universitarie. Possono essere inclusi nell'attività didattica corsi di base e fondamentali, corsi strumentali, seminari e laboratori, anche distribuiti per sede e ciascuno dotato di specifiche modalità di accertamento del lavoro dei dottorandi, Graduate Conference, Summer School, seminari residenziali e seminari decentrati per ogni sede, utilizzando anche tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

5.3. Il Dottorato di Ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell'offerta formativa di terzo livello delle Università partecipanti.

5.4. Negli atti del Consorzio resteranno identificate e saranno determinate con esattezza le borse assegnate da ciascun Ateneo.

5.5. L'Ateneo presso cui ha sede il Consorzio fornirà il supporto amministrativo per le attività del Consorzio stesso. Le modalità di tale supporto saranno determinate da apposita convenzione tra Università sede amministrativa e Consorzio. Analogamente sarà determinato lo specifico supporto amministrativo che dovrà fornire ciascuna sede.

5.6. Tale convenzione prevederà altresì gli eventuali oneri economici a carico delle parti.

5.7. Gli Atenei partecipanti garantiscono a tutti i docenti e dottorandi del Consorzio la fruizione delle strutture bibliotecarie e di ricerca delle rispettive sedi.

5.8. Le informazioni relative al Dottorato di ricerca in Filosofia saranno inserite nelle banche dati ministeriali e delle agenzie di valutazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Organi del Consorzio

6.1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) Revisore dei conti.

Articolo 7 - Assemblea

7.1. L'Assemblea è composta dal rappresentante legale di ciascuno dei consorziati o da un delegato munito di apposita delega scritta. Non è consentita la rappresentanza in Assemblea di più consorziati da parte di una stessa persona. Ciascun Consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, nonché, in seduta straordinaria, ogni volta che sia richiesto dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail fatta pervenire agli interessati almeno 7 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, l'ora ed il luogo nonché l'ordine del giorno stabiliti per la prima e seconda convocazione.

7.2. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

7.3 In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo telegrafico, telefax o e-mail con un termine di preavviso ridotto a 3 giorni.

7.4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3 su 4 consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo ove sia espressamente richiesta maggioranza diversa da quella assoluta.

7.5. La partecipazione dei consorziati è ammessa anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) i consorziati possano essere identificati dal Presidente;
- b) tale modalità di partecipazione sia comunicata con congruo preavviso specificando l'identità del rappresentante;
- c) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,
- d) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti;
- e) di quanto previsto nelle lettere a), b) c) e d) venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7.6. Anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui ai punti precedenti del presente articolo l'Assemblea è ritenuta comunque valida se sono presenti tutti i consorziati.

7.7. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Università sede amministrativa del Consorzio o in sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa; il Presidente accerta il diritto alla partecipazione ed al voto, constata la regolarità di costituzione, regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale.

7.8 Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali sono trascritti in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

7.9 L'Assemblea:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dal successivo articolo 9 comma 9.1;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- c) approva il bilancio annuale di esercizio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - approva l'ingresso di nuovi consorziati;
 - approva le modifiche allo Statuto consortile con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento di cui al successivo art. 17.1;
 - delibera in merito all'esclusione dal Consorzio;
 - assume eventuali ulteriori delibere sull'attuazione dell'oggetto consortile.

Articolo 8 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e in qualità di Presidente del Consorzio:

- a) ha la legale rappresentanza del Consorzio nei rapporti tra Consorzio e consorziati e tra Consorzio e suoi consorziati nei confronti di terzi, oltre a rappresentare il Consorzio in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipa all'Assemblea senza diritto di voto;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi consortili;
- f) emette gli atti relativi al Consorzio e provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione.

8.2. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni a lui attribuite sono svolte da un consigliere all'uopo indicato da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro consiglieri, uno designato da ciascuna Università consorziata dai rispettivi organi di competenza.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede prontamente, e comunque entro 60 giorni, alla sua sostituzione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, che dovrà avvenire rispettivamente entro il mese di dicembre ed il mese di aprile. Il Consiglio si riunisce altresì in seduta straordinaria quando lo richieda il Presidente nonché quando lo richiedano, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente medesimo, almeno due consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto (lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.5. La convocazione è fatta pervenire almeno 7 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno 3 giorni prima della riunione. La convocazione è ritenuta comunque valida se sono presenti la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

9.6. Per la validità delle deliberazioni è necessario che sia accertata la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione ed è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal membro all'uopo indicato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che nomina altresì un Segretario per la redazione del verbale.

9.8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 5. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.9. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

10.2. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa;
- b) predisporre eventuali modifiche allo Statuto consortile da proporre all'Assemblea;
- c) nominare i membri del Collegio Docenti;
- d) adottare i programmi di attività e i correlati impegni di spesa proposti dal Collegio Docenti;
- e) deliberare l'approvazione dei regolamenti ed in merito all'ingresso di nuovi Consorziati;
- f) deliberare annualmente ed all'unanimità dei consiglieri in merito all'istituzione ed attivazione del ciclo di dottorato;
- g) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di questo statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio.

10.3. Con l'eccezione delle funzioni espressamente previste al comma 2 di questo articolo, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, delimitando i limiti della delega.

Art. 11 - Il Revisore dei conti

11.1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, che lo sceglie tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

11.2 Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione del Consorzio, accerta la regolare tenuta della contabilità e ne riferisce all'Assemblea particolarmente in sede di esame dei bilanci, e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

11.3. Il revisore dei Conti deve essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 - Fondo consortile

12.1 Il Consorzio ha autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale. Le risorse del consorzio sono costituite da:

- a) fondo consortile: costituito da quote di partecipazione versate dalle Università consorziate all'atto di costituzione o ammissione, ed eventuali contributi o beni che i consorziati deliberino di attribuire al fondo stesso;
- b) eventuali contributi del Ministero competente per l'Università e la Ricerca;
- c) eventuali contributi erogati direttamente dagli Atenei consorziati;
- d) eventuali proventi derivanti dalle attività consortili;
- e) eventuali finanziamenti o contributi erogati da enti pubblici territoriali, associazioni, enti pubblici italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili.
- f) eventuali liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati per il conseguimento delle finalità consortili.

I consorziati possono deliberare di conferire al fondo consortile le risorse di cui alle lett. b), c), d), e) e f).

12.2. Non è consentita la distribuzione ai Consorziati di eventuali ricavi di gestione del Consorzio che dovranno essere reinvestiti per le finalità di carattere scientifico.

12.3. Laddove non fossero reperite le risorse necessarie per il sostentamento del Consorzio, saranno i consorziati a provvedere, pro quota, versando quanto dovuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 4.1 e 17.2 .

12.4. L'ingresso di nuovi consorziati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, sarà soggetto al gradimento dell'Assemblea del Consorzio da esprimersi previo parere del Consiglio di Amministrazione, al quale dovranno essere trasmesse le richieste dei potenziali candidati con apposita comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consorzio.

Articolo 13 - Obblighi dei Consorziati

13.1. I consorziati sono tenuti al rispetto delle norme contenute in questo Statuto, nonché delle deliberazioni degli organi consortili. In particolare essi si obbligano:

- a) al versamento delle quote del fondo consortile secondo quanto previsto da questo Statuto;
- b) a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse umane e strumentali per il miglior coordinamento delle attività consortili e più in generale per il conseguimento degli scopi consortili, a condizioni da convenirsi anche mediante specifici accordi scritti;
- c) a sottoporsi a tutti i controlli disposti dall'Assemblea ed eseguiti dai suoi mandatari, al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi direttamente ed indirettamente assunti;
- d) a non divulgare notizie relative all'attività consortile e le conoscenze apprese in occasione del rapporto consortile, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;

13.2. Ogni consorziato è responsabile per eventuali danni causati a terzi nello svolgimento delle attività inerenti al conseguimento dello scopo del Consorzio e si impegna a tenere indenne il Consorzio per eventuali somme che fossero eventualmente poste a carico dello stesso in conseguenza di tali attività.

13.3. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

13.4. Tutti i consorziati, con particolare riferimento ai soggetti che conducono attività di ricerca analoghe in altre località, sono vincolati all'assoluta riservatezza sulle risultanze della ricerca del Consorzio nonché sui materiali e sulle tecnologie utilizzate, secondo le specificazioni che saranno definite dal Consorzio stesso, anche con proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Bilancio

14.1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato tassativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

14.3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal Codice Civile.

Articolo 15 – Esclusione

15.1. L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi:

- a) venir meno di uno o più requisiti d'ordine generale necessari per la partecipazione alle attività che costituiscono lo scopo del Consorzio;
- b) inadempimenti, scorrettezze, o gravi negligenze attuate nei confronti del Consorzio o degli altri consorziati;
- c) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni di questo Statuto.-

15.2. Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate al soggetto interessato da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione.

15.3. L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione. Il consorzio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni al Consorzio dal consorzio escluso ai sensi della lettera "c" del primo comma di questo articolo.

15.4. Nel caso di esclusione del Consorzio, la quota originaria e i contributi da questo versati si vanno ad accrescere proporzionalmente le quote degli altri consorziati.

Articolo 16 - Libri consortili

16.1 Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:

- a) il Libro dei Consorziati;
- b) i Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Scioglimento e Liquidazione

17.1 Il Consorzio si scioglie nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità,. Esso si scioglie inoltre per decisione dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria, che delibera a maggioranza dei 2/3 dei soci, e negli altri casi previsti dal legislatore.

17.2. È impegno del Consorzio prevenire perdite di bilancio che possano riflettersi in esborsi ulteriori, a carico dei singoli consorziati, oltre alla quota pro fondo consortile. In caso di disavanzo che non possa essere ripianato in modo autonomo dal Consorzio, lo stesso promuoverà la liquidazione delle attività del Consorzio determinando nella relativa delibera le modalità di conclusione dei cicli di dottorato in atto.

17.3 Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

17.4. I liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione e dopo il pagamento di tutte le passività, alla devoluzione della consistenza residuale del Fondo Consortile tra i Consorziati, in proporzione dei relativi apporti complessivi al fondo medesimo e in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai Consorziati in prestazioni e servizi. Ogni eventuale attività residua verrà destinata al Finanziamento della Ricerca degli Atenei Consorziati.

Articolo 18 – Recesso

Tutti i consorziati avranno facoltà di recedere liberamente dal Consorzio senza applicazione di penali e/o corrispettivi fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 3. Il recedente sarà comunque tenuto a rispettare gli impegni assunti nei cicli attivati in particolare per quanto riguarda le borse ed i Fondi di Ricerca destinati agli studenti, e non avrà diritto di richiedere la restituzione dei conferimenti effettuati per la sottoscrizione delle quote.

18.2. Può recedere inoltre Consorzio il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili o qualora un altro consorziato o altri consorziati tengano uno o più comportamenti qui di seguito riportati:

a) non ottemperi agli obblighi imposti dalla legge o dal presente Statuto, o dalla normativa interna ed in genere dalle deliberazioni degli organi sociali, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli per l'interesse e le finalità del Consorzio;

18.3. La volontà di recedere dovrà essere manifestata a mezzo telegramma o raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.4. Le quote di partecipazione possedute dal consorziato receduto saranno attribuite pro quota agli altri consorziati.

18.5. Gli effetti del recesso decorreranno trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 18.3 da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Rinvio

19.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato da questo Statuto si rimanda al Codice Civile e, più in generale, alle disposizioni di legge vigenti in materia.

19.2. Il funzionamento del Collegio dei Docenti del dottorato sarà disciplinato dal Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca.